

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

| | PAG. |
|--|--------------------|
| Proposte di legge (Discussione e approvazione): | |
| TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni sulle scuole sussidiarie. (402); | |
| SCIORILLI BORRELLI ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie. (898) | 325 |
| PRESIDENTE | 325, 327, 329, 330 |
| PITZALIS, <i>Relatore</i> | 325, 329 |
| BUZZI | 327, 329 |
| REALE GIUSEPPE | 328 |
| GRASSO NICOLOSI ANNA | 329 |
| SCIORILLI BORRELLI | 329 |
| CERRÉTI ALFONSO | 330 |
| TITOMANLIO VITTORIA | 330 |
| ERMINI: Provvidenze per l'opera del Duomo di Orvieto. (1282) | 330 |
| PRESIDENTE | 330, 331, 332 |
| MARANGONE, <i>Relatore</i> | 330 |
| PITZALIS | 331 |
| DE GRADA | 331 |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 332 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 333 |

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rivera.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni sulle scuole sussidiarie (402) e Sciorilli Borrelli ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie (898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni, Maria, Buzzi, Bartole, Patrini, Rampa: « Disposizioni sulle scuole sussidiarie », e d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Amiconi, Grasso Nicolosi Anna: « Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole agli emendamenti relativi alla copertura, proposti da questa Commissione.

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, le vigenti disposizioni — articoli 90, 91, 92 e 93 del testo unico sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 — prevedono la istituzione di scuole denominate « sussidiate ».

Lo Stato apre una scuola elementare là dove entro un raggio di due chilometri, da

La seduta comincia alle 16,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1960

un punto scelto come centrale, vivono almeno 15 alunni o fanciulli nell'età di frequentarla e chiude quelle esistenti quando, per un certo periodo di tempo, i frequentatori sono meno di 15.

Nelle località dove non è obbligatoria la scuola di Stato, i privati, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie, possono aprire una scuola elementare per proprio conto, con l'autorizzazione del Provveditore agli studi, e a seguito dell'accertamento della moralità del richiedente e della capacità didattica dell'insegnante, che non occorre sia abilitato.

Tali scuole si chiamano, come ho detto, sussidiate, perché l'amministrazione scolastica si obbliga ad erogare all'insegnante — articolo 233 del regolamento generale — un sussidio sotto forma di premio annuale, in relazione al risultato degli esami che, al termine del periodo delle lezioni, sono sostenuti dagli alunni per il passaggio dalla prima alla seconda classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari, al termine della terza classe. La misura del sussidio è regolata attualmente dall'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sostitutivo dell'articolo 233 del citato testo unico.

Sono sussidiate rispetto alle statali e alle parificate: la Regione siciliana per prima le ha chiamate « sussidiarie ».

Ora, qui, io esprimo un pensiero personale: l'espressione di scuola sussidiata non corrisponde al concetto di sussidio didattico quest'ultimo è qualcosa sempre di sussidiario rispetto a ciò che è primario! — ma al fatto che il trattamento economico del personale che cura gli interessi di questa scuola non è un trattamento economico di stipendio, ma di premio per questa particolare attività.

Ora, il concetto, di scuola sussidiaria che adesso viene ad essere stabilito da queste proposte di legge non mi è molto chiaro, dico la verità! il concetto, cioè, di scuola ausiliaria.

Le poche norme di legge citate sono state integrate dal Ministero della pubblica istruzione con disposizioni date con circolari, riguardanti il funzionamento e le condizioni per l'apertura delle scuole in questione — nell'anno 1946 — e la valutazione del servizio prestato, ai fini delle supplenze o dei concorsi ed il riscatto del servizio stesso (circolari del 1947-48, 1950-52).

Da queste norme amministrative si rileva che varie condizioni sono state previ-

ste per l'apertura di una scuola di questo tipo:

1°) possono essere aperte nelle località dove il numero degli alunni obbligati è inferiore a quindici;

2°) la distanza della scuola sussidiata da scuole statali deve essere tale da impedire che gli alunni che possono frequentare le statali o parificate ed altre scuole sussidiate nel raggio di 2 chilometri, vadano alla nuova scuola sussidiata;

3°) alle scuole sussidiate sono ammessi soltanto gli obbligati, esclusi quindi quelli che hanno compiuto il corso elementare inferiore;

4°) le scuole debbono funzionare nella località dove sono istituite e debbono fornire garanzie per i locali, arredamento e regolare funzionamento;

5°) ispettori e direttori didattici vigilano per i locali, i programmi e le finalità educative (la revoca è riservata all'autorità del Provveditore agli studi);

6°) gli esami sono effettuati a norma di legge previo accertamento davanti ad una commissione giudicatrice.

Tali disposizioni, date con circolare n. 4232 del 1946, sono state confermate con successive circolari che fissano anche il compenso o premio da corrispondere agli insegnanti in base alla tabella degli stipendi dell'insegnante, escluso ogni assegno personale.

Una questione di carattere particolare è quella della valutazione del servizio prestato da questi insegnanti.

In deroga al regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, modificato dall'articolo 6 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1296, per cui il servizio nelle scuole sussidiate non è valutabile ai fini dei concorsi magistrali, circolari ministeriali dal 1947 ad oggi hanno disposto la valutazione di detto servizio, partendo dall'assegnazione di punti 0,10 per mese di insegnamento e modificandola via via in più o in meno fino a disporre, nel 1950, la valutazione dell'insegnamento stesso pari a quello prestato nelle elementari statali (per durata e qualità). La valutazione è stata estesa anche ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze.

Altra questione poi, anch'essa molto importante, è quella relativa al riscatto del servizio prestato in queste scuole agli effetti del trattamento di quiescenza. La questione non è ancora radicalmente risolta e avrebbe dovuto trovar posto, secondo me, nel provvedimento in esame.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1960

Era disposto dall'articolo 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sul monte pensioni: « hanno facoltà di riscattare, agli effetti della indennità e della pensione, il servizio prestato nelle scuole sussidiate ». A seguito del decreto 7 maggio 1948, col quale il monte pensioni fu liquidato dal 1° ottobre 1948, le norme di cui sopra avrebbero dovuto essere modificate, ma non se ne fece nulla.

La legge 13 giugno 1952, n. 690, che regola il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari, all'articolo 18 prevede il riscatto dei servizi nelle scuole sussidiate, da farsi dietro domanda degli interessati entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della legge. Ma, il riscatto è subordinato alla iscrizione al monte pensioni. Che fare per gli entrati in servizio dopo il 1° ottobre 1948?

Con circolare del 1952, il Ministero della pubblica istruzione precisò che non possono applicarsi per il riscatto di detto servizio le norme del citato articolo 18, ma valgono per essi le norme relative al riscatto del servizio degli altri dipendenti statali. La questione comunque andrebbe attentamente esaminata in questa circostanza.

Le differenze fondamentali tra la proposta di legge Titomanlio ed altri e la proposta di legge Sciorilli Borrelli ed altri possono essere così fissate:

1°) per la proposta Titomanlio l'iniziativa della istituzione resta a privati ed enti; per la proposta Sciorilli Borrelli essa passa al Provveditore agli studi e solo eccezionalmente enti o privati possono fare richiesta di istituzione di scuole sussidiate;

2°) nella proposta Titomanlio si parla di non più di 15 alunni e di un minimo di 10; in quella Sciorilli Borrelli meno di 15 e non si fissa il minimo;

3°) nella proposta Titomanlio si parla di premio, da attribuirsi sempre attraverso una particolare forma, di cui all'articolo 4, mi sembra; nella proposta Sciorilli Borrelli, invece, si parla di un compenso fisso, un assegno mensile di lire 25.000;

4°) infine, la proposta di legge Titomanlio, sempre all'articolo 4, prevede il concorso dello Stato per la istituzione delle scuole sussidiate per far fronte alla relativa spesa.

La proposta Titomanlio, che resta ancora nel solco di quella che è la natura propria di questo particolare tipo di scuola e che tende a regolarne la vita in modo definitivo, sembra al relatore la più aderente alle esigenze di istituto. Esprimo pertanto la mia particolare adesione a questa proposta di legge,

salvo integrazioni e modifiche che gli onorevoli colleghi vorranno proporre. Vorrei soltanto indicare, a conclusione della mia relazione, facendolo molto genericamente e brevemente, il contenuto dei singoli articoli della proposta di legge n. 402.

L'articolo 1 della proposta di legge Titomanlio estende anzitutto a questo particolare tipo di scuole, istituite o da istituirsi, la denominazione di « sussidiarie ».

Sono pienamente d'accordo su tale nuova denominazione, in quanto questo si ricollega direttamente a quello che è il concetto di « scuola sussidiaria », così come è stato previsto nella Regione siciliana che in questa materia, dobbiamo riconoscerlo, ha dettato opportune norme.

L'articolo 2 parla di enti e privati che possono istituire le scuole stesse e della facoltà delle amministrazioni comunali a provvedere eventualmente all'adattamento dei locali prescelti e all'arredamento della scuola.

L'articolo 3 regola il funzionamento pratico della scuola.

L'articolo 4 parla del compenso da corrispondere all'insegnante addetto alla scuola sussidiaria. L'articolo 5 della valutazione del servizio prestato in queste scuole. L'articolo 6 dei diritti del personale che insegna in questa scuola nel caso di trasformazione della stessa in scuola statale. L'articolo 7 estende a questi maestri le provvidenze previste per il personale insegnante fuori ruolo in materia di assistenza e previdenza. E, infine, l'articolo 8 dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione di emanare norme per l'attuazione della legge stessa.

Per quanto riguarda la spesa, cui si provvede con l'articolo 9, il Presidente ha già reso noto il parere favorevole della competente Commissione del Tesoro.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pitzalis per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buzzi. Ne ha facoltà.

BUZZI. Solo per brevissime considerazioni, onorevole Presidente, in quanto la relazione testé fatta dal collega onorevole Pitzalis sembra a me abbia adeguatamente illuminato la Commissione sull'intera questione.

L'onorevole Pitzalis si è chiesto, è giustamente, se la modificazione del termine di « scuole sussidiate » in quello di « scuole sussidiarie », abbia un valore che vada al di là di una modificazione formale. Io penso che si possa accettare questa modificazione per-

ché vuole sottolineare l'intenzione dei proponenti; i quali hanno inteso fare di questo tipo di scuole, una rete di emergenza che vuole rimediare a quelle situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico che possono verificarsi in relazione a particolari situazioni ambientali od anche ad insufficienza dell'organizzazione scolastica nella scuola elementare vera e propria.

In questo senso, col porre l'accento sulla funzione di queste scuole, quasi rete sussidiaria alla rete principale delle scuole elementari, si è inteso sottolineare il valore come istituzione, sottolinearne la finalità, mentre prima si era voluto rilevarne il particolare tipo di finanziamento; scuole cioè ammesse al sussidio da parte dello Stato.

Al tempo stesso, questa forma di intervento dello Stato, diversa da quella prevista per le scuole cosiddette a sgravio, ovvero per le parificate, che ricevono un contributo da parte dello Stato previa convenzione che stabilisce questo diritto in quanto si riconosce in esse una iniziativa ausiliaria di quella dello Stato, in quanto ne alleggerisce gli oneri; questa forma particolare di intervento, dicevo, è consentita ed è innanzitutto diversa da quella prevista dalle scuole a sgravio. Ed è consentita in quanto queste scuole restano nell'orbita, diciamo così, delle scuole elementari governative. Cioè a dire rappresentano, per certi aspetti, una forma transitoria e, per altri, una forma accessoria indispensabile. Transitoria, come è stato detto, là dove può sopravvenire in un tempo successivo la scuola elementare vera e propria; accessoria là dove, e questo caso si sta verificando in una misura sensibile soprattutto nelle zone dell'appennino ad intenso appoderamento, ove l'esistenza di famiglie contadine disperse determina talvolta un'insufficienza di popolazione scolastica, il che non consente la istituzione di scuole elementari vere e proprie, mentre al tempo stesso si ha una presenza di obbligati, vale a dire di fanciulli obbligati alla presenza scolastica, che dev'essere pure in qualche modo soddisfatta ed aiutata.

Quindi, la posizione è un po' intermedia. Del resto, anche il testo unico del 1928 le poneva in una posizione distinta dalle scuole elementari a sgravio. E mi pare che i proponenti le vogliano mantenere in una posizione distinta. Soltanto che qui si deve fare appello anche alle iniziative locali. Dovendo queste scuole restare nell'ambito della scuola elementare governativa, io penso che noi dovremmo soffermarci su questo concetto di iniziativa locale. Non è sempre possibile una

programmazione, l'istituzione dal centro, cioè per iniziativa del provveditore agli studi, perché bisogna risolvere localmente problemi ambientali, logistici (riscaldamento, locali) che non sono risolvibili con gli interventi normali previsti dalla legge. Occorre quindi una iniziativa che sia ausiliaria di quella dell'amministrazione scolastica. Al tempo stesso questa iniziativa si deve distinguere sia da quella della scuola elementare privata come da quella della scuola elementare parificata perché altrimenti questa legge non vi sarebbe ragione di essere: qualunque privato può promuovere una scuola elementare, qualunque ente può farlo ed ottenere un riconoscimento della scuola elementare a sgravio, con quelle forme di intervento finanziario da parte dello Stato già previste dalla legislazione vigente. Ed allora mi sembra che bisognerà trovare una diversa caratterizzazione, che io vedo nel vero promotore di questo tipo di scuola, che, stando alla esperienza fino ad oggi acquisita in materia, è stato il maestro del luogo.

Sono i maestri quelli che la promuovono, trovano gli alunni, i locali e curano poi l'insegnamento. E infatti, il contributo non è dato alla scuola. Nessuno dei proponenti parla di contributo dato per la scuola in quanto tale; non la legge vigente, non la proposta Titomanlio, non la Sciorilli Borrelli e neppure l'esperienza in atto. E però un fatto curioso e significativo è questo: qui abbiamo un'iniziativa che si trova entro dei termini legislativi che la costringono e soffocano; ma questa iniziativa oggi è già in fase di sviluppo. Certamente le scuole sussidiate esistono, operano e tendono ad espandersi, e l'iniziativa dei proponenti vuole aiutarle e interviene proprio perché vuole dare a questa iniziativa maggiore respiro rispetto alle attività già in atto, maggior respiro soprattutto dal punto di vista dell'aiuto finanziario. Perciò, dato che tutti concordano su un intervento finanziario configurato in maniera essenzialmente diversa da quella della scuola a sgravio, in cui lo Stato interviene per la scuola con un contributo finanziario « per la scuola », io penso si dovrebbe porre l'accento sull'iniziativa del maestro! Si tratta di stabilire quali tra i maestri. Ed io vorrei che fossero degli insegnanti iscritti nella graduatoria degli incarichi della provincia; ciò sarebbe un incentivo per tutti costoro ad inserirsi nell'insegnamento operante, mentre salvaguarderebbe l'esigenza di personale preparato.

REALE GIUSEPPE. Ma, i diplomati a settembre?

BUZZI. Questo è un caso limite!

Si stabilisce così un rapporto fra il maestro e la scuola paragonabile a quello in atto in ogni altra amministrazione dello Stato. Ciascuna di queste, infatti, è noto, può valersi di professionisti per una determinata prestazione professionale, il che non configura un rapporto stabile di impiego, ma vale soltanto per la prestazione professionale che si richiede. Un ingegnere, per esempio, chiamato per elaborare un certo progetto e per la cui prestazione viene compensato. Anche qui il maestro è un professionista abilitato all'esercizio della sua professione, scelto da un albo speciale per così dire che è la graduatoria degli incarichi e supplenze della provincia, e che darà la sua collaborazione personale all'amministrazione interessata. E l'amministrazione, avvalendosi di questa offerta, di questa iniziativa, in ragione di un'insufficienza della propria organizzazione scolastica principale, lo retribuisce in ragione del lavoro svolto, in ragione dei risultati conseguiti. Tanto è vero che non paga, ma lo premia per ogni alunno che superi il primo e secondo ciclo di esami.

Questa, a mio modesto parere, l'idea madre della proposta che stiamo esaminando. Direi anzi che ne è l'elemento caratterizzante, perché se il fine è quello di creare una rete scolastica che possa meglio assolvere alle esigenze dell'obbligo scolastico, la caratteristica di questa rete e tipo di scuola che noi vogliamo istituzionalizzare è questa: che non è una scuola privata nel senso proprio del termine, non è una scuola legalmente riconosciuta, è una scuola che si costituisce per un certo periodo e che cessa la propria attività con l'aver risolto il problema di condurre i fanciulli ad essa affidati al superamento del primo o secondo ciclo e che si fonda essenzialmente su una prestazione professionale del maestro, il quale stabilisce, in virtù di questa prestazione professionale uno speciale rapporto con l'amministrazione. A me pare che così si verrebbe ad elaborare un tipo di organizzazione scolastica complementare, estremamente agile, disinvolta, adattabile a tutte le situazioni e con possibilità di spostamento e movimento in ragione delle esigenze, appunto, dell'obbligo scolastico.

Questo principio ispiratore stabilisce altresì un punto d'incontro, se mi si consente, tra le due proposte di legge: tra la Sciorilli Borrelli che vede questo tipo di scuola come iniziativa del provveditore agli studi, e la Titomanlio che vede questa iniziativa come una iniziativa da parte di enti e privati in

generale. Le nostre tradizioni anche nel campo della scuola elementare mi pare convergano tutte nell'indicare come preminente su tutta l'iniziativa del maestro, un'iniziativa di cui l'amministrazione statale si avvale assumendola e compensandola in modo adeguato.

PRESIDENTE. Mi pare di notevole rilievo il punto d'incontro fra le due proposte di legge auspicato dall'onorevole Buzzi. È mia opinione, e per altro mi rimetto alla Commissione per ogni decisione, che sarebbe forse opportuno, dato che si tratta di una legge non di grande rilievo, ma che investe un settore che bisogna studiare con molta attenzione, dare incarico ad un comitato ristretto di studiare il problema in questione ed elaborare un testo unificato delle due proposte di legge da sottoporre all'esame della Commissione in una prossima seduta tenendo conto dei vari emendamenti proposti.

Penso che potrebbero far parte di questo piccolo comitato l'onorevole Buzzi, l'onorevole Titomanlio proponente, l'onorevole Sciorilli Borrelli altro proponente, l'onorevole Pitzalis relatore e l'onorevole Cecati, in modo da rappresentarvi le varie correnti politiche.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Poiché le due proposte di legge traggono origine, per buona parte, dalla legislazione della regione siciliana in materia, vorrei pregare il comitato ristretto che s'accinge a questo studio e all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge, di tenere presente che vi è una legge della regione siciliana di due o tre mesi, di particolare interesse.

SCIORILLI BORRELLI. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Presidente. Quanto ai tempi, ove possibile, vorrei pregare la presidenza della Commissione di fissare a martedì sera della prossima settimana il termine utile per la presentazione degli emendamenti, per modo che il Comitato ristretto possa riunirsi il giorno successivo, mercoledì, nel pomeriggio e quindi giovedì poi la Commissione plenaria possa procedere all'esame del testo elaborato.

PITZALIS, *Relatore*. Per regolare il lavoro in sede di Comitato ristretto, penso sarebbe opportuno prendere come testo base la proposta di legge Titomanlio ed altri che a me sembra un po' più organica e quindi condensare in tale testo gli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Non credo che l'onorevole Sciorilli Borrelli abbia difficoltà ad accedere alla richiesta. Tuttavia, trattandosi di un compito essenzialmente di studio, vorrei lasciare il Comitato ristretto completamente libero

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1960

nell'espletamento del compito demandatogli e libera la Commissione di decidere successivamente.

CERRETI ALFONSO. Chiedo di poter partecipare, anche per la personale esperienza nel settore della legislazione siciliana in materia, al lavoro del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

TITOMANLIO VITTORIA. Ringrazio l'onorevole Presidente, l'onorevole relatore per l'interesse riservato alla proposta di legge di cui, con altri onorevoli colleghi, sono proponente.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1282 di cui io stesso sono proponente: « Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto ».

L'onorevole Marangone, relatore, ha facoltà di riferire.

MARANGONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del nostro Presidente ha per oggetto l'erogazione di un contributo straordinario all'Opera del Duomo di Orvieto da devolversi in due esercizi finanziari, mentre determina il contributo annuo normale da corrispondersi da parte dello Stato alla medesima Opera.

Il contributo straordinario si riferisce a quelle necessità determinatesi, non per trascuratezza da parte di coloro che l'amministrano, ma per mancanza di fondi da parte dello Stato, finora vanamente attesi. Si tratta di un complesso monumentale, com'è noto, assai delicato, fragile nelle sue strutture, e quindi facilmente deteriorabile. E, si sa, che se non si provvede subito alle piccole riparazioni, queste diventano poi costosissime! E poi da ricordare che lo Stato ha incamerato gli enormi beni rappresentati dal patrimonio dell'Opera del Duomo di Orvieto ancora nel lontano 1871 e si trattava nel caso di beni pari a 3.869 ettari, per un valore di un miliardo di lire di oggi, se non di più, e, logicamente se lo Stato — ecco la questione! — ha incamerato questi beni, lo Stato è oggi tenuto a provvedere.

Nella relazione con la quale presenta la proposta di legge l'onorevole Presidente indica una spesa presumibile di 80 milioni di lire per la riparazione totale. Tuttavia anche

il contributo straordinario di 50 milioni in due esercizi, con in più il contributo normale annuo di 6 milioni, potrebbe tranquillizzarci circa la possibilità di conservare questo prezioso monumento artistico. Fin qui, per quanto concerne la relazione. Colgo inoltre l'occasione, poiché è qui presente il Sottosegretario onorevole Badaloni, per sottolineare l'urgente necessità che questi provvedimenti di carattere parziale relativi alle opere monumentali nazionali in generale, abbiano finalmente a trovare una loro organica regolamentazione. Ormai siamo entrati in tutti i campi in un certo ordine di idee, per cui parliamo di « piano della scuola », « piano verde », e così via. E però, per il risanamento delle varie opere che stanno rovinando, o per meglio dire del nostro intero e tanto vasto patrimonio artistico, non abbiamo ancora predisposto nemmeno uno studio preliminare. È stato accolto dal Governo a suo tempo, relatore la stessa onorevole Badaloni, un ordine del giorno, mio e dell'onorevole Franceschini, per cui era stato deciso di riunire una commissione di esperti sotto la presidenza dell'onorevole Presidente di questa stessa Commissione della pubblica istruzione o dello stesso Ministro o di chiunque altro, per studiare questo problema di carattere generale e che riflette un settore vasto e assai importante, sotto tutti gli aspetti, della nostra vita nazionale. Certamente, se fossimo in Svizzera, ad esempio, non si renderebbe necessaria una commissione del genere! Ma, essendo noi in Italia e tenendo conto, senza ripeterci di continuo, dell'importanza che rivestono in particolare tutti questi problemi, delle opere da salvare, quelle da restaurare, e così via, si rende veramente necessario uniformare il lavoro delle varie sovrintendenze a quella che potrebbe essere un'opera pubblica di carattere generale, per non dover fare continuamente leggine particolari a favore di questa o di quell'opera. Io richiamo pertanto, dopo un anno circa dal precedente appello, l'attenzione di tutti sulla necessità di pervenire alla costituzione di questo comitato tecnico di studio, tenendo anche nel dovuto rispetto il voto espresso da una Commissione altamente qualificata che aveva il diritto, oltre che il preciso dovere, di esprimerlo! L'onorevole Ministro Medici accettò allora quell'ordine del giorno accolto all'unanimità da questa Commissione, e non ebbe ad esprimere riserve. Lo accettò, fu posto in votazione e iscritto negli atti ufficiali! Io quindi mi domando se dopo un anno non si ravvisi la necessità di pervenire a questo comitato, per

vedere un po' se possiamo risolvere in senso più generale, per lo meno in via preliminare, tutti questi problemi di cui lei qui, oggi, onorevole Presidente, ne ha indicato uno solo, mentre sono diversi e tutti molto importanti e urgenti e che non è che diminuiscono, ma, anzi aumentano perché le necessità col trascorrere del tempo diventano e si rivelano sempre più ampie. Basterebbe, infatti, considerare il fatto che con i 18 miliardi previsti nella passata legislatura abbiamo tuttavia lasciato fuori gli scavi e tutto il lavoro archeologico che pure sono di un'importanza enorme.

Si prospetta inoltre questo pericolo: la Commissione della Pubblica Istruzione sarà sempre più impegnata, e con il piano della scuola e con la legge Medici della scuola d'obbligo ed altre provvidenze di carattere straordinario, mentre il settore artistico si troverà sempre lasciato al punto in cui si trova e cioè abbandonato a se stesso!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Alle considerazioni espresse dal collega onorevole Marangone vorrei aggiungere anch'io qualche parola in favore della proposta di legge dell'onorevole Ermini. La proposta di legge tende a coprire un'esigenza di carattere veramente eccezionale, particolare: quella dei più urgenti lavori di consolidamento e di restauro per la stabilità stessa e quindi la conservazione del Duomo di Orvieto. Il quale Duomo di Orvieto si è venuto a trovare da vari anni a questa parte in una situazione veramente difficile per il fatto che l'Opera del Duomo che è l'organo amministrativo e che pertanto dovrebbe provvedere alla sua manutenzione e tutela si trova affatto privo di possibilità finanziarie! Tanto che non solo non si possono effettuare lavori di carattere straordinario che sempre si rendono necessari per un'opera artistica come questa, ma nemmeno è possibile provvedere alla manutenzione normale, ordinaria, per cui abbiamo in atto una vera e propria distruzione di questo monumento artistico nazionale di inestimabile valore.

E pertanto queste considerazioni obiettive di carattere generale, valgono a porre in evidenza l'esigenza di approvare questa proposta di legge il più presto possibile, onde poter dare la possibilità all'Opera stessa di mantenere l'integrità del Duomo di Orvieto e provvedere alla ricostruzione di quella parte che sta rovinando e quindi ripristinare l'insigne monumento in tutto il suo antico splendore.

L'esigenza di concedere questa sovvenzione straordinaria da parte dello Stato risiede nella grandiosità stessa dell'opera monumentale che si può considerare nella sua espressione artistica una eccezionale opera di gotico che ne fa, nell'Italia centro-meridionale, un monumento di valore veramente cospicuo di arte e religiosità.

DE GRADA. La proposta di legge trova anche noi consenzienti in quanto destinata a sanare una situazione che, col tempo, potrebbe diventare ancor più grave. Vogliamo inoltre da parte nostra unirci a quanto diceva poc'anzi l'onorevole Marangone, proprio perché è da rilevarsi che, ove non ci fossero dei colleghi parlamentari i quali prendono delle iniziative, più o meno suggerite dalle soprintendenze locali, e in generale questo avviene là dove queste soprintendenze sono affidate ad elementi dotati di iniziativa e di intelligenza, accorti e coraggiosi anche, questo stato di cose potrebbe portare a difficoltà molto serie. Vorrei per esempio, onorevole Presidente, accennare al fatto che nell'ambito della sfera di competenza della soprintendenza di Milano, esistono alcune opere d'arte, molto meno importanti del Duomo di Orvieto naturalmente, ma tuttavia importanti, le quali opere per timidezza diciamo così, da parte della stessa soprintendenza, sono assolutamente ignorate. Un'antica e molto importante abbazia, versa in una situazione terribile; se continuasse per alcuni anni ancora in questo modo avremmo veramente la perdita totale di gran parte di questo edificio che è una delle più importanti opere del genere dell'Italia settentrionale. Ora, mi sembra che una pianificazione che parta non soltanto dal Consiglio superiore delle Belle Arti, il quale è per sua natura più che altro organo consultivo e quindi affatto disposto a prendere iniziative, ma da altre sedi per una ricerca intorno a quelli che sono i settori più importanti e più delicati, sia particolarmente augurabile. Per questi motivi avremmo piacere che, nel votare questa proposta di legge, venisse consacrato a verbale che anche da questo nostro gruppo si è aderito alla proposta della costituzione di un comitato tecnico di studio formato da esperti responsabili cui ha prima accennato l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se mi si consente un rapido intervento nella discussione generale su questa mia proposta di legge, devo dire per prima cosa che il carattere, in certo qual modo nuovo, della proposta di legge stessa è questo: si tratta di ridare vita e possibilità di

funzionare ad un organismo locale che è quello che per secoli ha assicurato la conservazione di questa opera d'arte. Io ritengo che per tutta Italia bisognerebbe fare altrettanto, esistendo un po' ovunque opere d'arte insigni che hanno bisogno di una manutenzione continua, direi giorno per giorno, tanto esse sono delicate e soggette alla usura del tempo. Esistono anche organizzazioni locali, comitati, costituiti da uomini particolarmente versati e profondamente innamorati di queste opere d'arte e che hanno per compito quello di vigilare su questi monumenti. Ora, noi abbiamo una fabbrica a Milano che cura quel Duomo, abbiamo questa fabbrica, ad Orvieto che ha lo stesso compito per il Duomo di Orvieto. Se la Commissione è d'accordo diamo la possibilità a quest'ultima fabbrica di funzionare e di vivere.

Di queste fabbriche una volta, nei secoli passati, ne esistevano diverse presso i grandi monumenti. È una mia opinione, del tutto personale, come deputato, naturalmente, che qui esprimo: io credo che su questa strada dobbiamo metterci finalmente in movimento. Dare soprattutto possibilità a quelli che sono sul luogo di esplicare la loro attività, vigilare ad esempio se quel determinato mosaico esposto alle intemperie va danneggiandosi, se quel pavimento, quella volta va cedendo, e così via.

Ora, per quanto riguarda la proposta che oggi, con l'occasione, l'onorevole Marangone ha voluto rinnovare, posso dire che io già l'altra volta mi dimostrai consenziente e come anche il rappresentante del Governo e l'intera Commissione. Vorrei aggiungere soltanto questo: noi possiamo costituire comitati particolari di studio, purché con questo la Commissione nel suo complesso non abbia a spogliarsi di qualsiasi sua attribuzione anche di carattere secondario. Ora in questo caso, il carattere permanente che si verrebbe a dare al comitato stesso, può presentare qualche difficoltà di carattere regolamentare, anche se ci sono dei precedenti rappresentati dalle Sottocommissioni per i pareri istituite presso molte Commissioni.

Nel caso si tratterebbe di formare un comitato o una Sottocommissione che studi le varie proposte di legge inerenti del settore delle Belle Arti, riservando ogni decisione alla Commissione, e studi altresì i problemi generali del settore per trarne ispirazione, come formulazioni dei singoli suoi membri, a proposte di legge da presentare al Parlamento o ad iniziative fuori di tale ambito. In questo senso, ripeto, io credo che potremmo proce-

dere alla costituzione di questo comitato, il quale avrà certamente una missione benefica: esaminare questo o quel disegno di legge, promuovere questa o quella proposta di legge, e così via. Se, ci troviamo tutti d'accordo in questo senso, mi farò parte diligente presso la Presidenza della Camera e ne riferirò in proposito in una delle prossime nostre riunioni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alla proposta dell'onorevole Marangone ed è lieto di appoggiare l'iniziativa dell'onorevole Presidente di questa Commissione. Quanto alla proposta di legge in esame, il Governo si dichiara favorevole alla stessa nel testo modificato secondo l'emendamento proposto, in sede di parere, dalla Commissione Bilancio, all'articolo 4.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare agli articoli informo la Commissione che la V Commissione (Bilancio), investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, lo ha così formulato:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge a condizione che l'articolo 4 risulti così modificato:

« Alla copertura della spesa prevista dai precedenti articoli 1 e 3, verrà provveduto per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione, per corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli 278 e 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto quindi che si rende necessaria una modifica agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda l'inizio dell'iscrizione in bilancio della spesa prevista, precisando « esercizio finanziario 1960-61 » in luogo dell'esercizio 1959-60.

Passiamo agli articoli che porrò in votazione, secondo gli emendamenti di carattere finanziario, di cui ho dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere, in linea straordinaria e sotto la diretta vigilanza della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria, ai più

urgenti lavori di consolidamento e di restauro per la stabilità e la conservazione del Duomo di Orvieto.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà erogata a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto in due quote, in due anni consecutivi, di lire 25 milioni ciascuna, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

ART. 3.

Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di provvedere in misura adeguata all'opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da corrisponderci annualmente dallo Stato alla medesima Opera è determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

L'articolo 4, nel testo originario della proposta di legge è il seguente:

« All'onere di cui ai precedenti articoli sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo, nel nuovo testo proposto in sede di parere alla I Sottocommissione Bilancio, è il seguente:

ART. 4.

Alla copertura della spesa prevista dai precedenti articoli 1 e 3 verrà provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione, per corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli n. 278 e n. 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 4 in tale formulazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ERMINI: « Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto » (1282):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso Niccolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Rivera.

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
